

PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALL'EMISSIONE DEI PASSAPORTI.

Versione 1.0

Indice

1. Scopo e campo di applicazione
2. Normativa e documenti di riferimento
3. Termini, definizione, sigle e abbreviazioni
4. Frequenza controlli
5. Procedura di controllo
6. Ispezioni art. 92
 - 6.1 Modalità operative e Tabella A
 - 6.2 Esiti del controllo
7. - Controlli Reg. 66
 - 7.1 Modalità operative
 - 7.2 Intensità dei controlli
 - 7.3 Modalità di effettuazione dei controlli
 - 7.3.1 Ispezione visiva
 - 7.3.2 Ispezione con uso di Kit analitici (ove disponibili)
 - 7.3.3 Ispezione fitosanitaria con prelievo di campioni
 - 7.4 Esiti dei controlli
 - 7.4.1 Analisi visiva con "ASSENZA di sintomi"
 - 7.4.2 Prelievo campioni con referto analitico negativo per la presenza di ON indagati
 - 7.4.3 Analisi visiva con con esito "PRESENTE"
 - 7.4.4 Prelievo dei campioni con referto analitico positivo per la presenza di ON indagati
8. Consegna e archiviazione dei verbali

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori autorizzati, distinti in:

- a) ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 92 Reg.2016/2031, per comodità "ispezioni art.92",
- b) controlli ufficiali effettuati ai sensi del Reg.2019/66, per comodità nominati "controlli Reg. 66".

I controlli riguardano tutti gli operatori autorizzati all'emissione dei passaporti per le piante, prodotti vegetali e altri oggetti, dei quali sono responsabili.

2. Normativa e documenti di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci.

Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.

- International standards for phytosanitary measures – Guidelines for surveillance - ISPM 6

- International standards for phytosanitary measures - Guidelines for inspection - ISPM 23

- International standards for phytosanitary measures – Methodologies for sampling of consignments ISPM 31

3. Termini, definizione, sigle e abbreviazioni

Termine	Definizione
CA	Centro aziendale - Unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti
OP	Operatore Professionale
OA	Operatore Autorizzato ai sensi del Reg. 2016/2031.
SFR	Servizio Fitosanitario Regionale (Regione Toscana)
FitoSIRT	Sistema informativo del Servizio Fitosanitario Regionale
PAA	Piano Annuale di attività del SFR della Regione Toscana
Ispezioni art.92	ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 92 Reg. UE 2016/2031
Controlli Reg. 66	Controlli ufficiali effettuati del Reg. UE 2019/66
Responsabile del controllo ufficiale	Ispettore o agente a cui viene assegnato un CA da sottoporre a controllo ufficiale.
ON	Organismo Nocivo
ISPM	International Standards for Phytosanitary Measures
Sito aziendale	Luogo dove avviene la coltivazione delle piante secondo quanto definito dall'art. 66 del Reg. 2016/2031. Deve essere presente nel PCG aziendale.
PCG	Piano Colturale Grafico presente sul sistema informativo di ARTEA
Registro degli esami	Documento cartaceo o informatico in cui l'OA registra gli esami visivi che effettua per il controllo dei punti critici e per l'emissione del passaporto delle piante.
Registro dei punti critici	Documento cartaceo o informatico in cui l'OA individua i punti critici del proprio processo produttivo.

4. Frequenza controlli

La frequenza delle ispezioni art. 92 deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 92 del Reg. 2016/2031: "almeno una volta l'anno" sugli OA.

La frequenza dei controlli Reg. 66 deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2019/66, art. 1: "almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ". Tuttavia la frequenza potrà essere aumentata qualora intervengano le condizioni previste all'art. 2 del Reg. 2019/66 "Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante" o diminuita qualora intervengano le condizioni previste dal Regolamento all'art. 3 "Ridurre la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante". Gli aumenti e le diminuzioni della frequenza dei controlli in base all'art. 2 e all'art. 3 del Reg. 2019/66, devono essere definiti annualmente a livello del PAA. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del Reg.2019/66, la frequenza minima dei controlli ufficiali deve essere uniformata a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il SFR, o un ufficio di esso, per problemi di organico e/o disponibilità di mezzi tecnici e/o presenza di emergenze fitosanitarie improrogabili, non sia in grado di garantire la frequenza dei controlli sopra detta, questa deve essere definita sulla base di una "priorità di rischio fitosanitario". Di conseguenza la frequenza delle ispezioni art. 92 e dei controlli Reg. 66, potranno essere definite per il SFR o per ciascun ufficio sulla base di tali priorità.

5. Procedura di controllo

Annualmente l'SFR definisce gli indici di rischio in base ai quali suddividere gli operatori autorizzati.

Gli indici di rischio sono indicati nelle schede del PAA relative ai controlli ufficiali.

Sulla base di questi indici di rischio vengono individuate i livelli di priorità per gli operatori autorizzati da sottoporre a controllo durante l'anno. Gli operatori autorizzati sono quindi inseriti in un elenco ordinato secondo i livelli di priorità. Qualora un operatore autorizzato possieda più CA, il CA da porre a controllo verrà individuato sempre secondo i livelli di priorità sopra definiti. L'elenco degli operatori autorizzati da sottoporre a controllo viene successivamente ripartito in blocchi assegnati a ciascuna sede del SFR, sulla base della collocazione territoriale dei CA da sottoporre a controllo. I responsabili di ciascuna sede dell'SFR, assegnano in maniera congrua i CA agli ispettori e agli agenti presenti in sede, tenendo conto della dimensione e della distanza dalla sede di ciascun CA. L'ispettore o l'agente fitosanitario a cui è assegnato il controllo di un operatore autorizzato ne è il responsabile.

L'ispettore o agente fitosanitario a cui è assegnato il controllo di un operatore professionale può chiederne per valido motivo la sostituzione.

Un operatore professionale già assegnato ma non ancora sottoposto a controllo, può essere riassegnato per valido motivo ad altro ispettore o agente fitosanitario.

Il singolo CA può essere soggetto a sola ispezione art. 92, a solo controllo reg. 66 o ad entrambi.

L'ispezione art. 92 e il controllo reg. 66 sono effettuati nel momento più opportuno per la verifica dei singoli aspetti del controllo, per cui possono essere effettuati in tempi diversi ma anche congiuntamente.

6. Ispezioni art. 92

Le ispezioni art. 92 hanno la finalità di verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 87, dell'articolo 88, dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 5.

6.1 Modalità operative

Una parte dell'ispezione art. 92 può essere realizzata in ufficio, utilizzando la documentazione inviata dall'OA via posta elettronica ad un indirizzo dedicato, dall'operatore o inserita in un'apposita sezione di FitoSIRT. Nella Tabella "A" sono indicati le ispezioni art. 92 e i documenti il cui controllo può essere fatto da remoto o mediante ricezione della documentazione via posta elettronica: "Controllo realizzabile in ufficio".

Gli altri controlli vengono svolti presso il CA, possibilmente in un periodo dell'anno in cui sono in corso spedizioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti ad emissione di passaporto.

Per questo tipo di controlli è necessario prendere contatto con l'OA o con la persona di contatto nominata ai sensi del reg. 2019/827 e fissare data e orario della visita. Definire un appuntamento si rende utile per assicurarsi la presenza presso gli uffici del CA di personale informato sulla tenuta dei documenti relativi al Reg. 2016/2031.

Gli esiti dell'ispezione art. 92 devono essere registrati su un verbale prodotto da FitoSIRT in cui sono riportate le risultanze dei controlli effettuati in ufficio e presso il CA.

Le modalità di verifica degli elementi principali dell'ispezione sono indicate in tabella A.

Tabella A

Oggetto del controllo	Modalità di effettuazione del controllo
<p>Art. 83 paragrafo 1 : Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa (...). Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature</p>	<p>Il controllo dei passaporti emessi dall'OA viene effettuato su quelli posti sulle piante pronte per lo spostamento. Ove questo non sia possibile, la verifica si effettua sui modelli utilizzati per la stampa dei passaporti.</p> <p>La verifica è effettuata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la correttezza del formato rispetto ai modelli di cui al Reg. 2016/2031 e al Reg. 2019/1273 - visibilità\leggibilità del passaporto; - inalterabilità e durabilità delle informazioni riportate sul passaporto; - la completezza delle informazioni presenti rispetto ai modelli di cui al Reg. 2016/2031 e al Reg. 2019/1273
<p>Art. 83 paragrafo 2: Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte A.</p>	
<p>Art. 83 paragrafo 4: Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte B.</p>	
<p>Art. 83 paragrafo 5: Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati ...</p>	
<p>Art. 87 paragrafo 1 i passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante che sono state sottoposti ad esame scrupoloso.</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>La verifica è effettuata sugli esami registrati nel "Registro degli esami" per le piante vendute.</p>
<p>Art. 87 paragrafo 2 l'esame è effettuato dall'Operatore Autorizzato.</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Controllo da effettuare su chi ha effettuato gli esami: OA o tecnico di contatto (Reg. 2019/827).</p>
<p>Art. 87 paragrafo 3 l'esame soddisfa le seguenti condizioni:</p>	
<p>a) è effettuato nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Verifica delle date dei rilievi sul "Registro degli esami"</p>

<p>b) è effettuato nei siti dove l'operatore ha dichiarato di effettuare la propria attività</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Verifica della corrispondenza dei siti indicati nelle registrazioni sul "Registro degli esami" e le superfici dichiarate sul PCG di ARTEA.</p>
<p>c) consiste in almeno un esame visivo d) gli esami per i passaporti delle piante effettuati dall'OA sono registrati e conservati per almeno tre anni.</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Le registrazioni sul "Registro degli esami" possono essere effettuate secondo uno schema predisposto dall'OA oppure secondo il modello predisposto dall'SFR, su supporto cartaceo od informatico.</p>
<p>Articolo 88 - Gli operatori professionali appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione</p>	<p>La verifica deve essere effettuata sulle piante pronte per la spedizione.</p>
<p>Art.89 paragrafo 1.a) l'Operatore Autorizzato possiede le adeguate conoscenze per effettuare gli esami visivi sulle piante ...</p>	<p>Controllo in ufficio effettuato dal personale amministrativo sulle dichiarazioni rilasciate in fase di "comunicazione annuale". <i>Questa attività è da definire al di fuori della presente procedura</i></p>
<p>Art. 89 paragrafo 1.b) l'OA l'Operatore Autorizzato deve disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Verifica delle registrazioni dei passaporti emessi per ogni unità di vendita con rispetto dei requisiti minimi previsti nella "Nota tecnica sugli obblighi a carico degli OPA" del SFR.</p>
<p>Art. 90.1: Un Operatore Autorizzato identifica e controlla i punti del suo processo produttivo e i punti relativi allo spostamento di piante che risultano critici... Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>La verifica della identificazione dei punti critici del processo produttivo e degli spostamenti, è effettuata sulla presenza in azienda di documento, cartaceo o informatico, in cui tali punti sono elencati Il documento suddetto è nominato "Registro dei punti critici". La verifica del controllo dei punti critici è effettuata sul "Registro degli esami".</p>
<p>Art. 90.2: L'Operatore Autorizzato assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al</p>	<p>Controllo realizzabile in ufficio.</p> <p>Controllo da attivarsi solo nel caso in</p>

<p>suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami ...</p>	<p>cui nella "comunicazione annuale" sia stato indicato che il personale aziendale partecipa agli esami visivi di cui all'art. 87. Attestazione di formazione al personale aziendale che partecipa agli esami visivi da parte di un tecnico: data e argomenti.</p>
<p>Art. 93 paragrafo 1, 2, 3 o 5:</p> <p>1) Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante può rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l'unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante ...</p> <p>2) Se un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è divisa in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita</p> <p>3) Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono soddisfatte....</p> <p>5) Dopo aver sostituito un passaporto delle piante ..., l'OA interessato conserva il passaporto delle piante sostituito ... per almeno 3 anni.</p>	<p>La verifica interessa gli operatori autorizzati all'emissione del passaporto che effettuano "commercio di piante" (compra-vendita) all'ingrosso (sono esclusi dal controllo gli operatori registrati perchè non emettono passaporto).</p> <p>Sull'operatore autorizzato deve essere accertato:</p> <p>a) se si avvale della facoltà di sostituire il passaporto ricevuto prevista dal comma 1;</p> <p>b) se quando spezza una partita rispetta quanto previsto dal comma 2;</p> <p>c) se quando riemette un passaporto ai sensi del comma 1 o 2, rispetta le condizioni previste dal comma 3;</p> <p>d) se conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno 3 anni.</p>

6.2 Esiti del controllo.

Le ispezioni art.92 possono terminare con:

- 1) Esito regolare senza raccomandazioni;
- 2) Esito regolare con raccomandazioni: nel verbale conclusivo possono essere riportate eventuali richieste di miglioramento delle prassi operative o di adeguamento

alla normativa vigente. E' facoltà del Responsabile del controllo definire un termine entro cui l'OA deve adempiere alle richieste formulate. Il SFR procederà alla verifica del recepimento delle raccomandazioni espresse nell'ambito della ispezione art. 92 successiva.

3) Esito irregolare: nel caso in cui siano state rilevate violazioni sanzionabili in base alla normativa vigente, queste vengono segnalate all'OA nel verbale dove vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) individuazione della persona fisica titolare della ditta sulla base di un documento di riconoscimento valido;
- b) descrizione della violazione contestata;
- c) eventuali dichiarazioni dell'OA;
- d) rinvio alla successiva comunicazione del verbale di accertamento e contestazione a seguito dei necessari ulteriori accertamenti.

7. - Controlli Reg. 66

I 'controlli reg. 66' comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

I suddetti controlli ufficiali servono a garantire un controllo regolare e coerente dei cicli produttivi delle piante, nonché del ciclo vitale di tutti gli organismi nocivi pertinenti e dei loro vettori.

7.1 Modalità operative

Per l'effettuazione del controllo ufficiale, il Responsabile deve:

- organizzare l'attività di controllo utilizzando le informazioni desumibili da FitoSIRT "documento di sintesi per il controllo vivai";
- reperire da FitoSIRT o dal sistema informativo di ARTEA altre informazioni ritenute utile per l'attività di controllo;
- se necessario, definire la composizione della squadra che effettuerà il controllo;
- prima dell'inizio delle operazioni, avvertire l'OA da sottoporre a controllo. La comunicazione può essere effettuata immediatamente prima dell'inizio del controllo.

Il personale del SFR deve essere equipaggiato con tutta la strumentazione necessaria alla realizzazione di un corretto controllo.

Tale strumentazione deve comprendere a seconda dei casi gli elementi di seguito riportati:

- apposite dotazioni di protezione individuale per la sicurezza (DPI), ai sensi delle vigenti norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tablet con collegamento a internet;
- timbri (tondo del SFR, e personale dell'ispettore fitosanitario);
- procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali e relativi allegati tecnici;
- schede fitopatologiche;
- metro a nastro;
- apposite fascette anti-manomissione con numero univoco da applicare alle piante;
- nastro segnaletico del Servizio fitosanitario regionale;
- coltello, forbici da pota, seghetto e trivella per prelievo campioni di terreno;
- sonda per prelievo campioni di semente;
- lente contafili;
- contenitore refrigerato;
- guanti monouso;

- disinfettante per strumenti di prelievo;
- sacchetto per prelievo di campioni con chiusura anti-manomissione e numero univoco.

7.2 Intensità dei controlli

Per gli OA produttori di sementi, produttori di legname e per i commercianti all'ingrosso di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'ispezione fitosanitaria comprende tutto il centro aziendale e i siti di produzione.

Per i produttori vivaisti, vista la complessità delle realtà aziendali, i controlli sono effettuati secondo quanto indicato nella Tab. 1

tab. 1

Superficie del centro aziendale coltivata a vivaio	Superficie a vivaio da ispezionare	Generi e/o specie di piante soggetti a ON indicati nel PAA	N° piante oggetto di controllo
Fino a 3,49 ettari	Tutte le superfici coltivate a vivaio	Tutti i generi e/o specie presenti	In presenza di un numero elevato di piante, effettuare il controllo su un campione rappresentativo*
Da 3,5 a 14,99 ettari	Tutte le superfici coltivate a vivaio	Su campione rappresentativo di generi e/o specie **	In presenza di un numero elevato di piante, effettuare il controllo su un campione rappresentativo*
Oltre 15 ettari	Su un numero di ettari o su un numero di siti aziendali rappresentativi coltivati a vivaio***	Su campione rappresentativo di generi e/o specie **	In presenza di un numero elevato di piante, effettuare il controllo su un campione rappresentativo*

* il campione rappresentativo è calcolato in base a quanto indicato negli ISPM 31 nella tabella 1. Table of minimum sample size for 95% and 99% confidence level at varying levels of detection according to lot size, hypergeometric distribution;

** il campione rappresentativo di generi e/o specie vegetali da ispezionare, è selezionato in base al rischio fitosanitario rispetto agli ON indicati nella scheda PAA dei controlli ufficiali;

*** il campione rappresentativo delle superfici coltivate a vivaio è selezionato in base al rischio fitosanitario rappresentato dalle specie coltivate e dall'esito dei controlli delle annualità precedenti.

7.3 Modalità di effettuazione dei controlli

I controlli ufficiali consistono in un'ispezione fitosanitaria che comprende:

- ispezione visiva
- ispezione con uso di kit
- ispezione con prelievo di campioni

7.3.1 Ispezione visiva

Le piante, prodotti vegetali o altri oggetti presenti nel CA al momento dell'ispezione, sono esaminati per verificare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella scheda relativa ai controlli ufficiali riportata nel PAA.

L'ispezione visiva è condotta ad occhio nudo o con l'ausilio di lenti di ingrandimento, al fine di rilevare i sintomi della presenza di organismi nocivi sulle piante. E' importante effettuare l'ispezione visiva nei momenti in cui tali sintomi sono maggiormente visibili. Al momento dell'ispezione la partita/il lotto devono essere identificati da:

- 1) specie o genere di appartenenza delle piante, prodotti vegetali od altri oggetti esaminati
- 2) numero approssimativo delle piante, prodotti vegetali od altri oggetti che ne fanno parte ;
- 3) organismi nocivi ricercati;
- 4) esito dell'ispezione visiva;
- 5) coordinate GPS;
- 6) tipo di coltivazione;
- 7) altre informazioni che si ritengono utili per identificare la partita/il lotto (es. cultivar, dimensioni vaso, etc...).

L'esito dell'ispezione visiva puo essere:

- ASSENZA di sintomi: l'ispezione visiva non rileva sintomatologie riconducibili a ON normati previsti nel PAA.
- SINTOMATICO: l'ispezione visiva rileva sintomatologie riconducibili a ON normati previsti nel PAA, ma non fornisce la sicurezza della diagnosi.
- PRESENTE: l'ispezione visiva rileva sintomatologie o ON riconducibili con sicurezza alla diagnosi di ON normati previsti nel PAA

Generalmente la partita/il lotto è costituito da piante dello stesso genere e/o specie, uniformi per dimensioni, età , tipo di coltivazione ed ubicate nel medesimo luogo. L'uniformità per dimensione ed età può essere derogata quando l'ispettore rilevi che le piante anche se difformi, presentano il medesimo rischio fitosanitario.

7.3.2 Ispezione con uso di Kit analitici (ove disponibili).

Durante l'ispezione fitosanitaria possono essere utilizzati kit analitici in campo. I Kit analitici consentono di effettuare analisi in campo, cui in caso di positività deve sempre seguire conferma da ulteriori analisi effettuate dal laboratorio. I Kit possono essere utilizzati in presenza di sintomi sospetti e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. In caso di analisi con esito positivo, è necessario procedere al prelievo di uno o più campioni per l'analisi del laboratorio. In caso di esito negativo dell'analisi di laboratorio la partita è considerata libera dall'ON specifico e quindi spostabile/commercializzabile. Il numero delle analisi in campo effettuate per singola partita/lotto e l'esito deve essere registrato sul verbale di ispezione.

7.3.3 Ispezione fitosanitaria con prelievo di campioni.

Il prelievo di campioni è obbligatorio qualora l'ispezione visiva abbia esito "SINTOMATICO". Inoltre può essere effettuato ogni qualvolta l'ispettore/agente lo ritenga opportuno. Il metodo di campionamento da seguire deve essere conforme a quanto indicato nell'ISPM 31 o, se non definito da normativa specifica, è individuato dagli ispettori che prelevano i campioni in quel momento. Il campione può essere riferito ad una singola pianta o ad un pool di piante. La singola pianta deve essere identificata con una fascetta del SFR, mentre nei "campioni pool" si identifica con la fascetta una delle piante (normalmente la prima) da cui è stato prelevato il campione. Di tutto ciò deve essere data evidenza nel verbale di campionamento. In presenza di indicazioni specifiche per il prelievo di campioni disposte da normative o da linee guida, gli ispettori/agenti sono tenuti al rispetto di quest'ultime.

Per il prelievo del campione da piante sintomatiche, è obbligatorio l'uso di guanti monouso. Qualora sia necessario prelevare campioni con attrezzi da taglio, pinzette e altri strumenti, questi devono essere preventivamente disinfettati per evitare la possibile contaminazione. Il materiale prelevato deve essere posto in appositi sacchetti con nastro sigillo munito di codice identificativo alfanumerico univoco. La pianta da cui è stato prelevato il campione è etichettata con apposita fascetta di materiale plastico del tipo antimanomissione, dotata di un codice identificativo alfanumerico univoco. Il campione ufficiale è posto in conservazione in apposito contenitore e refrigerato quando necessario.

Il verbale di campionamento deve contenere le seguenti informazioni minime:

- 1) codice sigillo busta;
- 2) codice sigillo pianta;
- 3) specie/genere vegetale;
- 4) analisi richiesta/e;
- 5) coordinate GPS del punto di prelievo;
- 6) modalità di prelievo del campione (singola pianta o pool)

Il verbale di campionamento deve riportare la seguente dicitura: "La pianta da cui è stato prelevato il campione e la partita a cui appartiene sono sottoposti a vincolo fitosanitario (divieto di qualunque spostamento) fino ad esito analisi".

7.4 Esiti dei controlli.

I controlli Reg. 66 - ispezione fitosanitaria possono terminare con varie modalità, comunque riconducibili ai seguenti casi.

7.4.1 Analisi visiva con "ASSENZA di sintomi".

Con la consegna dei verbali di ispezione fitosanitaria da parte del responsabile del controllo, il controllo ufficiale è chiuso.

7.4.2 Prelievo campioni con referto analitico negativo per la presenza di ON indagati.

Con la consegna dei verbali e l'invio del referto all'azienda da parte del responsabile del controllo, l'ispezione fitosanitaria è conclusa.

7.4.3 Analisi visiva con "PRESENTE".

Nel caso in cui nel corso dell'ispezione fitosanitaria siano rilevati ON di sicura riconoscibilità senza ulteriori indagini, il responsabile del controllo effettua la consegna dei verbali e in ufficio procede a formalizzare e notificare all'azienda una prescrizione di misura ufficiale finalizzata alla totale rimozione del rischio fitosanitario dato dalla presenza dell'ON secondo le indicazioni previste nell'Allegato II del Reg. 2016/2031.

La notifica deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 30 giorni dall'emissione del verbale di constatazione della presenza dell'ON. Il controllo ufficiale è concluso quando è stata notificata la prescrizione di misura ufficiale.

7.4.4 Prelievo dei campioni con referto analitico positivo per la presenza di ON indagati.

Consegna dei verbali e invio del referto all'azienda da parte del responsabile del controllo. Contestualmente questi formalizza e notifica all'azienda una prescrizione di misura ufficiale finalizzata alla totale rimozione del rischio fitosanitario dato dalla presenza dell'ON secondo le indicazioni previste nell'Allegato II del Reg. 2016/2031. La notifica deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 30 giorni dall'emissione del referto analitico che conferma la presenza dell'ON. Il controllo ufficiale è concluso quando è stata notificata la prescrizione di misura ufficiale.

Nei casi 7.4.3 e 7.4.4 il responsabile del controllo che ha emesso la prescrizione di misura ufficiale, se necessario, deve effettuare con il personale preposto del SFR, la segnalazione del ritrovamento effettuato sul portale 'Europhyt' della Commissione europea.

Qualora il responsabile del controllo sia un agente, la prescrizione di misura ufficiale ricade su un ispettore dell'ufficio.

E' compito dell'ufficio del SFR che ha emesso la prescrizione di misura ufficiale verificarne la sua corretta applicazione e darne evidenza con un verbale registrato sul sistema informativo FitoSIRT.

8. Consegna e archiviazione dei verbali.

Copia dei verbali devono essere consegnati via posta elettronica all'OA interessato. Nei verbali sono riportati gli esiti e le eventuali raccomandazioni per una migliore gestione tecnica e/o amministrativa delle attività dell'OA.

Nel caso in cui si reputa opportuno avere un confronto con l'OA per chiarimenti, informazioni o quanto altro, il Responsabile del controllo ufficiale può valutare l'acquisizione della firma dei verbali da parte dell'OA.

Di norma i verbali sono archiviati direttamente sul sistema informativo FitoSIRT.